

bre; risulta provato - non essendovi ragione di impugnare il certificato dell'ufficio postale - che il Del Ferro si presentò per la emissione di un vaglia a nostro favore "nel la prima quindicina di settembre" e cioè nei termini di comporto (30 giorni) di cui alle nostre clausole; pertanto, ove non fosse intervenuta la impossibilità di eseguire la prestazione (art. 1218 c.c.) per cause non imputabili al debitore, l'assicurato sarebbe stato perfettamente in regola con i versamenti.

2°) il R. D. L. 3.1.1944 sospese i termini di prescrizione e decadenza se l'impossibilità della prestazione era dovuta a causa di guerra, come nella specie; si potrebbe discutere, in rapporto al disposto dell'art. 1924 c.c., della applicabilità del detto decreto alle assicurazioni vita, ma si ritiene che difficilmente il magistrato si pronuncerebbe in senso negativo.

Le considerazioni sopra esposte, indussero il Presidente dell'epoca a ritenere sufficientemente fondata la lite iniziata dalla beneficiaria, per cui dispose di